



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 05/05/2020

FATTO

La questione riguarda un BFP appartenente alla serie Q/P ed altri sei BFP appartenenti alla serie Q. Dopo avere infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando l'inesatta quantificazione delle somme liquidate dall'intermediario in riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno.

Costitutosi, l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato e sottolinea la correttezza del suo operato. Afferma infatti che sui buoni sono presenti i timbri che ne indicano l'appartenenza alle serie di riferimento e che ha provveduto ad applicare i timbri in base a quanto disposto dal D.M. del 13 giugno 1986, per cui tali buoni sono soggetti alle condizioni della serie Q.

Pertanto, conclude chiedendo che l'Arbitro rigetti il ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto alla liquidazione di buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q/P ed alla serie Q.



Trattasi di due serie differenti – come sottolineato anche dalla recente decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento – e, pertanto, necessitano di un esame disgiunto.

Procedendo con ordine, in riferimento al buono appartenente alla serie Q/P, va precisato che esso è stato emesso tramite l'utilizzo del modulo della serie P; per cui, sul fronte del buono, risulta apposto un timbro della serie Q/P diretto a cancellare l'originaria dicitura della serie P; mentre sul retro risulta apposto il timbro con la dicitura della serie sostitutiva Q/P, con i relativi tassi di interesse fino al 20° anno. Non è riportata alcuna indicazione in ordine ai rendimenti dal 21° al 30° anno. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione menzionata poc'anzi, ha affermato che «la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), [sicché] diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento» (Coll. Coord., decisione n. 6142/2020).

Ne consegue che, soltanto in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, deve ritenersi non modificata e, dunque, pienamente applicabile, la dicitura originariamente prevista sul retro del buono.

In ordine ai sei buoni appartenenti alla serie Q, invece, occorre svolgere considerazioni diverse. Il Coll. Coord. (decisione n. 6142/2020) ha statuito che «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto».

Nella citata decisione, il Coll. Coord. ha altresì ritenuto «coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti [...] in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.)» il richiamo al «D.L. 19.09.1986 n. 556 convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il d.lgs. 01.04.1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)».

Da quanto sopra consegue che, nel caso in esame, l'intermediario ha correttamente liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati sul retro dei BFP appartenenti alla serie Q, atteso che il regime fiscale previsto per tale serie prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5% anche in relazione al periodo dal 21° al 20° anno. Peraltro, come rilevato dal Coll. Coord. nella citata pronuncia, «dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente».

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO